



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

22/2020/R/tlr

REGOLAZIONE DELLA MISURA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO. INQUADRAMENTO GENERALE E PRIMI ORIENTAMENTI

Osservazioni Federazione Energia Alto Adige – SEV

Bolzano 28 febbraio 2020

S.4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

La previsione di un obbligo per l'esercente di provvedere a delle stime dei potenziali consumi degli utenti secondo un criterio di coerenza rispetto *“alle condizioni esogene del periodo a cui si riferisce (ad esempio: condizioni climatiche, conoscenza, da parte dell'esercente, di interruzioni che abbiano significativamente alterato i profili di prelievo standard, ecc.)”* ci sembra un criterio la cui applicazione pratica si rivelerebbe troppo complessa e quindi eccessivamente gravosa per gli operatori, in particolare per gli esercenti di medie dimensioni e micro esercenti. Infatti, a nostro avviso le condizioni esogene presentano troppe possibili variabili (ad esempio le condizioni climatiche possono comprendere la temperatura effettiva, oppure i gradi giorno). Riteniamo necessario prevedere che la stima vada effettuata secondo un criterio di coerenza rispetto ai consumi storici, e che l'applicazione di altri criteri correttivi sia prevista come meramente facoltativa.

S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

Al fine di rendere più agevole agli operatori la stima dei consumi ricostruiti per il riscaldamento, la formula proposta per la ricostruzione dei consumi potrebbe essere sostituita con una tabella che preveda determinati valori standard per ogni mese da ottobre ad aprile.

S.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.



Relativamente all'obbligo di archiviazione dei dati di misura per un periodo minimi di 5 anni, si segnala che ai sensi del TITT i dati relativi alle letture e ai consumi devono essere riportati in ogni documento di fatturazione. Pertanto, riteniamo che la conservazione delle scritture contabili sia di per sé sufficiente come modalità di archiviazione dei dati di misura.

S.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.

Con riferimento alla verifica funzionale prevista al punto 5.27. del DCO che prevede una verifica visiva ed un successivo confronto con un contatore campione, si evidenziano criticità da parte degli esercenti nell'avere nell'immediato a propria disposizione un contatore di marca e modello uguale al contatore soggetto a verifica. Pertanto, il contatore campione dovrebbe poter essere anche di marca o modello diverso dal contatore sul quale si svolge la verifica.

Al riguardo, segnaliamo che qualora sia necessario il confronto con un contatore in laboratorio, anche nella verifica di tipo funzionale l'esercente deve potersi rivolgere ad un laboratorio terzo. Pertanto, il mancato rispetto degli standard specifici di qualità dell'attività di verifica di funzionalità del contatore può indubbiamente derivare anche da cause imputabili a terzi (oltretutto, in altri casi, dal richiedente stesso). Sarebbe quindi opportuno prevedere che l'esercente non sia tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici sia riconducibile ad una di tali cause, ovvero a cause di forza maggiore. In coerenza con quanto previsto dalla RQCT, si propone inoltre di prevedere che l'esercente, nei casi in cui l'utente risulti moroso, possa anche in questo caso procedere alla sospensione dell'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

S.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

Non si condivide la predisposizione di requisiti prestazionali aggiuntivi rispetto ai requisiti già previsti dalla normativa vigente in materia di contatori (D. Lgs. 02/02/2007, n. 22 in attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura). Infatti, come noto, ogni contatore deve già conformarsi ai requisiti essenziali ampiamente definiti e dettagliati nell'allegato I e nell'allegato VI relativo ai contatori di calore (MI - 004) del suddetto Decreto Legislativo. In particolare, auspichiamo che non venga richiesto il requisito prestazionale aggiuntivo relativo all'indicazione di anomalie, dal momento che i contatori presenti sul mercato ed in larga parte già in uso dagli operatori non prevedono l'attivazione di un allarme indicante anomalie.